

# Approvazione di un progetto di ampliamento di una cava di ghiaia

Cons. Stato, Sez. II 12 maggio 2021, n. 3760 - de Francisco, pres.; Sabato, est. - Comune di Vedelago (avv.ti Sartorato e Lorenzoni) c. Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon) ed a.

## Cave e torbiere - Approvazione di un progetto di ampliamento di una cava di ghiaia.

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la delibera D.G.R.V. n. 2017 del 7 luglio 2009, con cui la Regione Veneto approvava il “*progetto di ampliamento cava di ghiaia denominata Casacorban*”, presentato dalla ditta Ceotto S.r.l. nonché il relativo parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 223 del 14 gennaio 2009.

2. Avverso tali atti il Comune di Vedelago proponeva, innanzi al T.a.r. per il Veneto, il ricorso n. 2270/09, invocandone l’annullamento, in particolare: - per superamento dei limiti massimi di escavazione previsti dalla l.r n. 44/1982, sia in termini di superficie che di materiale estraibile; - per difetto di motivazione circa la congruità ed adeguatezza del progetto di ricomposizione ambientale; - per mancata acquisizione del preventivo parere della Commissione Tecnica Provinciale.

3. Costituitesi la Regione Veneto e la società Ceotto S.r.l., quest’ultima in veste di controinteressata, il T.a.r. adito (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d’interesse;

- ha condannato il Comune ricorrente al rimborso delle spese di lite per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 2.500,00 oltre accessori.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che il Comune non ha dimostrato un suo particolare interesse ad avversare gli atti oggetto di ricorso sia perché riguardano un’area di non particolare interesse ambientale sia perché un identico ampliamento della cava “*Casacorba*”, pari a 700.000 mc. era stato già autorizzato nel 2001.

5. Avverso tale pronuncia il Comune di Vedelago ha interposto appello, notificato il 6 giugno 2013 e depositato il 18 giugno 2013, articolando quattro motivi di gravame (pagine 14-28) coi quali ha contestato, per avere tuttora interesse all’annullamento della deliberazione impugnata, la statuizione d’inammissibilità del ricorso di primo grado ed ha quindi riproposto, nell’auspicata neutralizzazione della sua portata ostativa ai fini del merito, i motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r.

In particolare, ha evidenziato quanto segue:

I) avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere che trovi applicazione il limite del 4%, invece che del 3%, del territorio comunale destinabile ad attività di cava tanto più che la stessa Regione (in precedenti provvedimenti) ed il medesimo Tribunale amministrativo (con la sentenza n. 3188/2007 passata in giudicato) si erano espressi in senso conforme alle deduzioni dell’appellante; ne consegue che l’autorizzazione rilasciata in favore delle ditte Telve Rigo, Telbe Gianbruno, Trentin Ghiaia e Mac Beton avrebbe già provocato l’esaurimento della superficie cavabile;

II) il T.a.r. avrebbe errato nel non ravvisare la violazione della norma della legge regionale che prescrive il limite del 30 % in correlazione al *quantum* dell’ampliamento consentito rispetto al volume già autorizzato alla data del 31 dicembre 1980, avendo la ditta appellata già goduto di ampliamenti pari al 160 % della superficie originaria;

III) il T.a.r. non avrebbe erroneamente ravvisato la violazione della medesima norma regionale sotto altro profilo, in quanto la deroga del limite del 30%, pur prevista, non può mai consentire il raggiungimento della ben più elevata percentuale del 160% nella mancata verifica della necessaria ricomposizione ambientale che giustifica la deroga stessa;

IV) nemmeno il T.a.r. si sarebbe avveduto della illegittimità consistente nella mancata acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, della Provincia di Treviso, che peraltro, in riferimento ad una precedente istanza, pure formulata dalla Ceotto nel 1996, aveva manifestato il proprio dissenso.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.

7. In data 16 settembre 2016, il Comune di Vedelago ha depositato rituale atto di riassunzione del giudizio dopo che è intervenuto il fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Treviso n. 100 del 20 aprile 2016, della società Ceotto S.r.l.

8. In data 19 luglio 2013, la società Ceotto S.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

9. In data 23 settembre 2013 la Regione Veneto si è costituita in giudizio chiedendo, a sua volta, il rigetto del ricorso.

10. In data 16 settembre 2016, parte appellante ha depositato atto di riassunzione dopo la dichiarazione del fallimento della società appellata con sentenza del Tribunale di Treviso n. 100 del 20 aprile 2016.

11. In data 11 novembre 2016 si è costituito in giudizio il Fallimento della società Ceotto S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.



12. In data 11 febbraio 2021, la società FIN2020 S.r.l., quale avente causa del compendio immobiliare dell'appellata a seguito di "avviso di vendita" emesso nel corso della procedura fallimentare, ha spiegato intervento *ad opponendum* concludendo per la declaratoria di improcedibilità ovvero di inammissibilità dell'appello o comunque per il rigetto nel merito. In particolare, l'interveniente ha evidenziato l'emanazione della nuova autorizzazione regionale n. 66/2014, ai sensi dell'art. 35 *sub c*) d.lgs n. 104/2010 che avrebbe ridefinito, in termini peraltro fortemente riduttivi, l'area suscettibile di escavazione.

13. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni. In particolare, il Fallimento ha continuato ad eccepire l'improcedibilità del gravame, stante l'autonomia della nuova autorizzazione rispetto alla precedente, impugnata in prime cure, nonché l'inammissibilità dello stesso per avere l'appellante articolato rilievi critici che attonano al profilo della legittimazione invece che a quello dell'interesse a ricorrere, su cui impinge l'impugnata statuizione in rito.

14. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 16 marzo 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

15. L'appello è fondato limitatamente al suo primo motivo, volto a confutare la declaratoria di inammissibilità resa dal primo giudice, ma infondato nel resto.

15.1 Come sopra esposto, la società interveniente ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame in appello proposto dal Comune di Vedelago per le ragioni sintetizzate al capo che precede (§ 12). Tali eccezioni risultano infondate atteso che, nell'anno 2014, veniva sì rilasciata una nuova autorizzazione (Provvedimento autorizzatorio regionale n. 66/2014), peraltro mai ritirata, ma "in variante", di tal che essa trae fondamento dal precedente provvedimento del quale segue ineluttabilmente le sorti in caso di suo annullamento. Per giunta il Comune deduce che, applicandosi il minore limite del 3 %, non residua più alcuna superficie utile ai fini dello sfruttamento a cava e pertanto, a prescindere dalla riduzione operata con detta variante, non sarebbe consentito alcuno sfruttamento delle aree poste nel territorio comunale. Così pure non ricorre l'inammissibilità del gravame, prospettata dall'interveniente, avendo il Comune argomentato esattamente in punto di interesse all'impugnativa e formulando specifiche controdeduzioni rispetto alla statuizione in rito impugnata in sede pregiudiziale.

15.2 Passando al merito delle deduzioni sollevate dall'appellante, va esaminato il primo motivo, col quale si avversa la statuizione d'inammissibilità recata dall'impugnata sentenza, che risulta fondato, atteso che il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., era suffragato da tangibile interesse impugnatorio, in considerazione delle evidenziate esigenze di tutela ambientale del territorio di riferimento, potenzialmente vulnerate dalla maggiore estensione delle aree suscettibili di coltivazione a cava. È di tutta evidenza che tali attività, comportando profonde escavazioni nel terreno, non possono non alterare l'assetto naturalistico ed orografico dei luoghi.

15.3 Risultando così meritevole di accoglimento quanto dedotto con riferimento alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse e dovendo provvedere alla rimozione di tale statuizione, è dato procedere alla disamina delle censure di merito sollevate in primo grado e quivi riproposte.

15.4 Infondato è il motivo (*sub I*) col quale si deduce che il limite di superficie cavabile sarebbe pari al 3 %, atteso che:

- le caratteristiche geomorfologiche del Comune di Vedelago, come risulta dalla documentazione di causa, legittimavano l'applicazione della percentuale del 4% e non già della minore (3%) recepita quale presupposto unico ed essenziale dell'impugnazione stante l'accertata presenza di materiale argilloso;

- l'art. 13 della citata legge regionale n. 44/82 prevedeva infatti che "costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge. La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune:

- 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;

- 5 per cento nel caso di argilla;

- 4 per cento nel caso di compresenza dei suddetti materiali";

- la norma, nella sua formulazione testuale, lascia intendere che, solo ai fini dell'applicazione della percentuale del 3 %, si richiede la presenza di cave attive atteso che, per le altre due percentuali, ed in particolare quella del 4%, non discorre più "di cave" ma solo "di argilla" e pertanto è sufficiente, a fini applicativi, la presenza di questo materiale del terreno e non anche che sia già in corso la sua escavazione;

- tale circostanza fattuale della presenza di argilla è agevolmente evincibile dagli atti di causa ("Relazione Geologica" e "Carta Geolitologica" allegata al PAT del Comune di Vedelago).

15.5 Infondati sono i motivi *sub II*) e III) (suscettibili di trattazione congiunta), in quanto:

- l'ampliamento del 1995, mercé la Deliberazione n. 2227/1995, veniva concesso dopo la pronuncia, caducatoria del diniego regionale, emessa da questo Consiglio nel 1993, con riguardo ad una domanda presentata dalla società Ceotto nel giugno 1981 e quindi risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della l.r. Veneto n. 44/1982;

- espunto tale ampliamento, si deve rilevare che quello concesso con l'atto impugnato di prime cure, della consistenza di 703.496 mc, in quanto rapportato al contingente di 1.860.000 mc autorizzato nel 1979, rappresenta una percentuale di incremento appena superiore al 30% e non pari al 160 % come invece afferma l'appellante;

- il parere V.I.A. n. 223/2009, richiamato nella Deliberazione impugnata, prevede una serie di interventi di mitigazione ambientale, quali l'inerbimento delle scarpate e la piantumazione di numerosi alberi, cosicché devono reputarsi in ogni caso sussistenti i presupposti per la deroga a detto limite del 30 %;

- il provvedimento è assistito da motivazione adeguatamente esplicitiva anche con riferimento al superamento della percentuale di ampliamento del 30% di cui all'art. 44, lett. b) mentre, per quanto riguarda i profili di tutela ambientale, l'ampliamento veniva assoggettato ad apposita V.I.A.

15.6 Infondato è anche il motivo *sub IV*, in quanto:

- l'art. 17 della l.r. Veneto n. 10/1999, se è vero che prevede espressamente il coinvolgimento oltreché dei Comuni anche della Provincia interessata, con facoltà per la medesima di formulare il proprio parere entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14 della Legge stessa, statuisce anche che "... *decorso tale termine l'Autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri*";

- ciò che, infine rileva è che la Provincia è stata coinvolta nell'*iter* procedimentale, di guisa che la mancata espressione del suo contributo consultivo non inficia *ex se* la legittimità dell'atto terminale;

- l'art. 17 su citato, infatti, testualmente statuisce che "*i comuni e le province interessati, nonché, nel caso di aree naturali protette, i relativi enti di gestione esprimono il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14; decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri*";

Va pertanto, rimossa la statuizione in rito, respinto il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Vedelago risultando infondate tutte le censure ivi articolate.

16. In conclusione, l'appello va accolto nei limiti della statuizione di inammissibilità per difetto d'interesse e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va rigettato nel merito.

17. Le spese del doppio grado di giudizio, per il principio di soccombenza in ordine all'esito conclusivo del giudizio medesimo, sono a carico della parte appellante e sono liquidate, in favore delle parti appellate (con esclusione dell'interventore per il principio di causalità che governa il riparto delle spese di giudizio) come in dispositivo, in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 55 del 2014 e dall'art. 26, comma 1, c.p.a.

*(Omissis)*